

Atto Rep. n. 912

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: PNRR MISURA 2 COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO”. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA DELL'AMBITO CENTRO (ZONE OMOGENEE 1-2-4) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – APPLICAZIONE DEI CAM (DM 63 DEL 10 MARZO 2020) E DEI PRINCIPI DEL DNSH. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (ID 161184606).

C.I.G. PADRE 94775322D3

Importo contrattuale massimo stimato: € 1.440.000,00

Impresa aggiudicataria: COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., con sede legale in Corleto Monforte (SA), Via E. De Filippo n. 7.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno 8 del mese di Febbraio alle ore 11.50 in Torino, nella sede degli Uffici della Città Metropolitana di Torino, C.so Inghilterra 7;

Avanti a me, Dott.ssa Donata Rancati, Vice Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori, della cui identità personale mi dichiaro certa, i quali, avendone i requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei



testimoni:

a) Dott. Gabriele Bovo, Dirigente della Direzione Sistemi Naturali, nato a Ivrea (TO), il 12/07/1958, C.F. BVOGRL58L12E379X, il quale, nella qualità di Dirigente della Direzione Sistemi Naturali, dichiara di agire in nome e per conto della Città Metropolitana di Torino, (C.F. 01907990012), che, nel proseguo del presente atto verrà denominata per brevità “Città Metropolitana”, con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 conferitigli con decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 317-16662/2018 del 06/07/2018, n. 571-27708/2018 del 28/11/2018, con disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 e con decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021;

b) Geom. Giuseppe Ruberto, nato a *omissis*, il *omissis*, C.F. *omissis*, il quale interviene in qualità di Procuratore del soggetto aggiudicatario COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., C.F./P. I.V.A. 04522950650, che nel prosieguo del presente atto, verrà anche denominato per brevità “Appaltatore” (giusta procura n. 21.941 di Rep. del 24/12/2013, come da visura camerale, depositata agli atti);

I QUALI PREMETTONO

- che in data 31/03/2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del P.N.R.R. MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO";
- che con Decreto del Consigliere Delegato all'Ambiente n. 73 del



10/06/2022 è stata autorizzata la partecipazione della Città Metropolitana di Torino al suddetto avviso;

- che con Decreto del Direttore della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del MiTE n. 198 del 19/08/2022 sono stati approvati i seguenti progetti ammessi al finanziamento:

1. TO 01. INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA - (COMUNI DI MOMPANTERO E CASELETTE). (€ 3.013.010,00; C.U.P. J72F22000330006);

2. TO 02. INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE NELLE AREE "EX PISTA DI PROVA VEICOLI STELLANTIS" E DELL'AREA ROTTA BOTTION NEL PARCO NATURALE DE LA MANDRIA. (€ 1.250.000,00; C.U.P. J72F22000340006);

3. TO 03. RIFORESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO L'ASTA DEL PO (€ 2.297.457,00; C.U.P. J22F22000340006);

- che con Determinazione dirigenziale n. 4362 del 26/08/2022 è stato disposto l'espletamento di tre manifestazioni di interesse per la successiva aggiudicazione mediante l'esperimento di tre procedure di gara negoziate, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., per l'affidamento di tre Accordi quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione di lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora di specie vegetali finalizzati alla creazione/recupero di Foreste urbane ed extraurbane sul territorio metropolitano, come previsto dall'Avviso pubblico di cui sopra;

- che con medesima Determinazione si è preso atto che il Responsabile



Unico del Procedimento è il Dott. Gabriele Bovo, in qualità di Dirigente della Direzione Sistemi Naturali;

- che con la suddetta Determinazione è stato autorizzato l'appalto per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante esperimento di procedura negoziata, tenuta con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2 -ter, tra imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. (categoria prevalente "OG13");

- che nella stessa Determinazione è stato inoltre indicato che, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà richiesto all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che recepisce l'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo



livello;

- che con Determinazione dirigenziale n. 5711 del 28/10/2022, rettificata con Determinazione dirigenziale n. 5794 del 03/11/2022, sono stati approvati gli elaborati progettuali per il presente accordo quadro;

- che con Determinazione dirigenziale n. 5842 del 04/11/2022, allo scopo di avviare la relativa procedura negoziata, si è provveduto ad approvare una stima dei costi relativi agli oneri della sicurezza e dell'incidenza della manodopera, dando atto di rinviare l'esatta definizione degli importi degli oneri per la sicurezza e dell'incidenza della manodopera all'atto dell'approvazione dei rispettivi progetti esecutivi delle opere in programma e dei successivi contratti attuativi che verranno stipulati in attuazione dell'accordo quadro;

- che a seguito della manifestazione di interesse sopracitata tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (idoneità professionale e capacità tecnico-professionale) sono stati invitati;

- che le operazioni di gara sono state esperite il 21/11/2022, il 22/11/2022 e il 29/11/2022, come risulta dai relativi verbali in pari data, depositati agli atti;

- che con Determinazione dirigenziale n. 7590 del 28/12/2022 si è preso atto dell'esperimento della procedura per l'appalto di cui all'oggetto e che l'offerta presentata dall'operatore economico COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., con sede legale in Corleto Monforte (SA), Via E. De Filippo n. 7, C.F/ P. I.V.A. 04522950650, con il ribasso proposto del 17,453%, la dichiarazione resa sugli oneri aziendali di sicurezza quantificati in euro 8.800,00 e il proprio costo della manodopera quantificato in euro



475.000,000, è risultata essere in sede di gara la più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- che con la stessa Determinazione sono state approvate le operazioni di gara e si è preso atto che a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e del Responsabile Unico del Procedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., cause di astensione di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- che con la suddetta Determinazione l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., C.F/ P. I.V.A. 04522950650, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, come risulta dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, il quale ha offerto il ribasso del 17,453%, da applicarsi all'Elenco prezzi, per un importo massimo stimato, pari all'importo posto a base di gara, di euro 1.440.000,00, di cui euro 18.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. di legge;

- che la qualificazione necessaria, ai sensi delle vigenti disposizioni per i lavori di cui all'oggetto, è stata conseguita dall'operatore economico COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., mediante avalimento dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria forniti dall'impresa ausiliaria CONSORZIO ARTEK, con sede legale in Roma (RM), Via Giuseppe Scarabelli, 6, C.F./ P. I.V.A. 11533421001;

- che in data 09/12/2022 è stato effettuato un accesso telematico al sito istituzionale della Prefettura di Salerno dal quale è risultato che l'operatore COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di



infiltrazione mafiosa (c.d. White List), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in L.n. 114 del 11.08.2014 e s.m.i.;

- che in data 09/12/2022 è stato effettuato un accesso telematico al sito istituzionale della Prefettura di Roma dal quale è risultato che l'operatore CONSORZIO ARTEK, ha richiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in L.n. 114 del 11.08.2014 e s.m.i.;

- che il certificato DURC, depositato agli atti e richiesto *on-line*, è risultato regolare e in corso di validità;

- che l'Appaltatore ha effettuato in data 07/12/2022 la comunicazione circa la propria composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;

- che in data 19/01/2023 è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria dell'operatore economico aggiudicatario (Documento n. T 501980369), con riferimento all'operatore economico COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l.;

- che in data 19/01/2023 è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria dell'operatore economico aggiudicatario (Documento n. T 501979789), con riferimento all'operatore economico CONSORZIO ARTEK;

- che l'Appaltatore, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/91, qualora intervengano variazioni nella composizione



societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;

- che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati come indicato nella Determinazione dirigenziale n. 7590 del 28/12/2022;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città Metropolitana, come sopra rappresentata, affida a COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l., con sede legale in Corleto Monforte (SA), Via E. De Filippo n. 7, C.F/ P. I.V.A. 04522950650, l'accordo quadro avente ad oggetto "LAVORI DI FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA DELL'AMBITO CENTRO (ZONE OMOGENEE 1-2-4) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO".

ART. 3 - Corrispettivo e pagamenti -

La disciplina economica è dettagliata al Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa, cui si rinvia.

L'importo contrattuale massimo stimato del contratto quadro, comprensivo di eventuale rinnovo, è pari ad euro 1.440.000,00, comprensivo degli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento previsti in euro 18.000,00 e non soggetti a ribasso di gara.

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa, la stipula dell'accordo quadro non vincola la Città Metropolitana di Torino all'ordinazione di prestazioni per un valore pari all'importo massimo stimato ma dà origine all'obbligo del fornitore di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo



stimato, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di validità dell'accordo quadro.

E' ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su espressa richiesta dell'appaltatore. Il prezzo di riferimento per la comparazione è quello adottato dalla Regione Piemonte.

In materia di pagamento diretto del subappaltatore si richiama l'applicabilità dei disposti dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto- Parte amministrativa, avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale, come consentito dalla normativa vigente al momento della stipulazione del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città Metropolitana Unicredit S.p.A. - Via XX Settembre n. 31 - 10121 Torino.

L'anticipazione del prezzo è disciplinata dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e potrà essere richiesta con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo e non all'intero accordo quadro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.



Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 – Durata dell'accordo quadro– Penali

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa, l'accordo quadro ha validità di 48 mesi a decorrere dalla data della formale stipulazione. Entro tale termine la Stazione Appaltante procederà all'attivazione dei singoli contratti attuativi in base agli interventi di forestazione che verranno progettati per l'area di interesse. La durata dei singoli interventi ordinati verrà regolata dai singoli relativi contratti attuativi e potrà superare la durata dell'accordo quadro in considerazione della manutenzione necessaria per ogni singolo progetto.

L'accordo quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale di cui sopra, venisse raggiunto l'importo massimo stimato.

L'accordo quadro potrà essere oggetto di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a 48 mesi, per il medesimo importo posto a base di gara. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. L'importo globale, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo di eventuale rinnovo è pari ad euro 1.440.000,00.

Nei casi in cui l'operatore economico ritardi nell'inizio delle prestazioni di ogni singolo contratto attuativo, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore, ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini previsti dal cronoprogramma o da ordini di servizio specifici, si applicano le penali dettagliatamente normate dall'art. 11 del Capitolato Speciale

d'Appalto- Parte amministrativa, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 – Contratti attuativi -

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna a dare attuazione a tutti i contratti attuativi formalizzati, mediante stipula di apposito contratto a seguito della consegna da parte della stazione appaltante del relativo progetto esecutivo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa, il valore e la durata dei contratti attuativi, nell'ambito dei termini e dell'importo massimo previsto dall'accordo quadro, saranno di volta in volta definiti dagli elaborati progettuali approvati per ogni singolo progetto che costituirà l'oggetto del contratto attuativo.

La stipulazione dei contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro è subordinata all'adozione di apposita determina di impegno della spesa da assumersi nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio.

Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi verranno contabilizzate interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3 c. 1 lett. eeeee), e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale.

ART. 6 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni degli artt.1-2-3-4-5 commi 2 e 3- 6- 8-16-17-18-19-27-35 e 36 del Capitolato Generale d'Appalto che qui si intendono espressamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente accordo quadro è regolato dalle condizioni tutte degli elaborati progettuali, approvati con Determinazione dirigenziale n. 5711 del



28/10/2022, rettificata con Determinazione dirigenziale n. 5794 del 03/11/2022.

Il suddetto accordo quadro è regolato, in particolare, dalle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa, approvato con Determinazione dirigenziale n. 5711 del 28/10/2022 e riapprovato con Determinazione dirigenziale n. 5794 del 03/11/2022, e dell'Elenco prezzi unitari ed Analisi nuovi prezzi, approvato con Determinazione dirigenziale n. 5711 del 28/10/2022, di cui per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura, allegati al presente atto rispettivamente alle lettere **A)** e **B)**, a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione delle attività;
- c) sospensioni o ripresa dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

L'appalto è regolato inoltre dalle condizioni tutte del piano di sicurezza sostitutivo (PSS), approvato dal RUP.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, depositati agli atti della Città Metropolitana,



quando non materialmente allegati al presente contratto, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi per i lavori da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. n. 68 del 12/03/1999).

ART. 7 – Obblighi PNRR -

L'operatore economico, come già dichiarato in sede di gara, si obbliga a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici del PNRR, in particolare relativamente al rispetto delle condizionalità PNRR, garantendo la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento, del principio DNSH, con particolare riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, con riferimento anche alle schede di autovalutazione, nonché dei principi del Tagging clima e digitale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove applicabili in considerazione delle opere oggetto di intervento e dei principi trasversali, al fine di garantire l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. L'operatore si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante “Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di



disabilità” ed in particolare dei principi di “accessibilità” e “progettazione universale (Design for All)”.

ART. 8- Garanzie -

L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 1, ultima parte e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. KL2300030, emessa in data 05/01/2023, dalla KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, per euro 100.527,17, integrata come da Appendice in data 03/02/2023. (La cauzione è ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione ISO 14001:2015)

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a presentare, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, un'apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Si precisa inoltre che l'operatore economico si assume ogni responsabilità delle piante poste a dimora, compreso l'eventuale mancato attecchimento delle stesse per i primi 2 anni di garanzia da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa.

ART. 9- Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede della Città Metropolitana, in C.so Inghilterra n. 7, Torino.

ART. 10 - Divieto di cessione del contratto -



Il presente contratto quadro non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 - Subappalto –

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto.

Art. 12 - Risoluzione e Recesso -

Le parti danno atto che la Città Metropolitana risolverà il contratto qualora in corso di esecuzione intervenga, nei confronti dell'appaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Resta ferma, in tema di risoluzione e recesso, l'integrale applicazione dei disposti di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa.

ART. 13- Spese contrattuali -

Le spese, le tasse, i diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto ed i suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1bis-1, n. 4.



ART. 14 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 15 – Controversie -

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quant'altro disposto in materia dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino.

ART. 16 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 del 27/04/2016, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me, Vice Segretario Generale, letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione

Gli allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono:

- A) Capitolato Speciale d'Appalto- Parte amministrativa;
- B) Elenco prezzi unitari ed Analisi nuovi prezzi.

Per l'Appaltatore: Giuseppe Ruberto (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Gabriele Bovo (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Generale: Donata Rancati(f.to digitalmente)

